


<p>REGIONE DEL VENETO</p>  <p>ULSS9 SCALIGERA</p>	<p><i>Azienda ULSS 9 - Scaligera</i></p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
---	--

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

NUOVO OSPEDALE MATER SALUTIS DI LEGNAGO

Servizio di progettazione fattibilità tecnica ed economica (PFTE), CON OPZIONE di affidamento della progettazione definitiva (PD), progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (PE e CSP), direzione lavori (DL) e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per i lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale “Mater Salutis” di Legnago

SCHEMA DI CONTRATTO



<p>Il Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali e Responsabile Unico del Procedimento Ing. Luca Avesani</p>	<p>Il Direttore Generale Dott. Pietro Girardi</p>
---	--

Organizzazione: Aulss9 Scaligera

REGIONE DEL VENETO
Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

DISCIPLINARE INCARICO

Servizio di progettazione fattibilità tecnica ed economica (PFTE), CON OPZIONE di affidamento della progettazione definitiva (PD), progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (PE e CSP), direzione lavori (DL) e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per i lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale “Mater Salutis” di Legnago

CUP F15F21002520006- CIG 9896858994

Con la presente scrittura privata, i signori

_____, nato a _____ il _____ CF _____ il quale interviene nella sua qualità di _____ dell’Ulss9 Scaligera di Verona, delegato con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ alla firma del presente contratto, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda, in via Valverde n. 42 - Verona (nel seguito per brevità anche Aulss9); e

_____, nato a _____ il _____ CF _____ e residente in _____, _____ il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Legale Rappresentante dell’aggiudicatario _____ con sede legale a _____ in Via _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al numero R.E.A _____ e, quindi, in nome e per conto della stessa (CF e P.IVA _____), (nel seguito per brevità anche Professionista), il quale agisce per conto (**in caso di associazione**) dell’associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale _____, partita IVA _____) costituita da sé stesso e dai signori

i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d’incarico;

(in caso di società) della società di _____ denominata “_____”, con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. ____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____;

(in caso di consorzio) del consorzio stabile di società

denominato " _____ ", con sede in _____
_____ (provincia di _____),
via/piazza _____, n. ____ (codice fiscale _____,
partita IVA _____), nella sua qualità di _____;

quale operatore economico

(in caso di RTP) mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese con la società _____
(mandante) con sede legale a _____ in Via _____, iscritta nel Registro delle
Imprese

presso la Camera di Commercio di _____ al numero R.E.A _____ (Partita IVA
_____), giusto atto notarile del notaio dott. _____, rep. n. _____,
racc n. _____

del _____

e registrato a _____

il _____

al n.

_____ (nel seguito per brevità anche Professionista).

Il RTP tra la Società _____ (mandataria) e la Società _____ (mandante) ha dichiarato che le quote di partecipazione sono le seguenti:

- società _____ (mandataria) per la quota del _____ %;
- società _____ (mandante) per la quota del _____ %;
- società _____ (mandante) per la quota del _____ %.

PREMESSO CHE :

- con atto deliberativo n. ____ del __ è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento del "Servizio di progettazione fattibilità tecnica ed economica (PFTE), CON OPZIONE di affidamento della progettazione definitiva (PD), progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (PE e CSP), direzione lavori (DL) e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per i lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale "Mater Salutis" di Legnago"
- L'importo complessivo del servizio, stimato in applicazione del DM 17 giugno 2016
(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs 50/2016, pubblicato in G.U.
n. 174 del 27/07/2016), è pari a € 13.110.289,39 (oneri ed iva esclusa) così suddiviso: -Euro 1.597.395,55 progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
-Euro 3.751.993,81 progettazione definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
-Euro 2.363.617,62 progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
-Euro 5.071.101,59 direzione lavori ed il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, servizi accessori (accatastamento, SCIA antincendio e t.c.),
-Euro 131.052,34 progettazione preliminare relazione geologica,
-Euro 195.128,48 progettazione definitiva relazione geologica,
- con atto deliberativo n. _____ del _____ è risultato aggiudicatario, a seguito di procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016,
_____, che ha presentato l'offerta economicamente più

vantaggiosa con il punteggio di _____, con un ribasso percentuale offerto del

_____ % e pertanto per un importo complessivo di € _____, al netto degli oneri di legge ed IVA, giusta offerta tecnica ed economica, depositata agli atti della Stazione Appaltante;

- il Professionista aggiudicatario ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attività di _____, nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016;
- l'Ulss9 ha accertato quanto segue:
 - il possesso con esito positivo dei requisiti di ordine generale, ex articolo 80 del D.Lgs 50/2016, autodichiarati da _____ in sede di partecipazione al procedimento di gara;
 - sono state acquisite le informazioni prefettizie dell'Ufficio Territoriale del Governo di _____ per il Professionista aggiudicatario _____;
- il Responsabile Unico del Procedimento del servizio di cui trattasi, ha attestato che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
- si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.Lgs. 50/2016;
- il Soggetto aggiudicatario _____ ha preso visione del documento degli indirizzi progettuali Masterplan, del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DFAP) e del Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) e di tutti gli elaborati di gara;
- il Soggetto aggiudicatario _____ ha consegnato cauzione definitiva sotto forma di garanzia fidejussoria emessa dalla Società _____ ed ha prodotto la documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa così come previsto di seguito nel presente Disciplinare di gara.

Le suddette polizze sono specificate di seguito all'articolo 8 del presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO IN MODALITA' ELETTRONICA

E CON FIRMA DIGITALE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse, allegati e definizioni

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Si intendono altresì parte integrante del presente contratto, ancorchè non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per l'affidamento in epigrafe:

- Masterplan, Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DFAP) , Documento Preliminare alla progettazione (DPP);
- Bando e Disciplinare di Gara;
- Capitolato Tecnico Prestazionale;
- Capitolato Informativo per la redazione dell'offerta per la Gestione Informativa del Nuovo Ospedale di Legnago;
- Offerta tecnica ed economica presentate dall'operatore economico.

Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue dovranno

intendersi nel significato così esposto:

- a) "Committente": Azienda UIss9 Scaligera;
- b) "Contratto": il presente contratto comprensivo degli allegati;
- c) "Professionista": il Soggetto aggiudicatario _____, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- d) "Impresa esecutrice": l'impresa esecutrice dei lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale Mater Salutis di Legnago;
- e) "Incarico": le prestazioni affidate dal Committente al Professionista con il presente contratto;
- f) "Offerta tecnica": l'offerta tecnica presentata dal Professionista in sede di gara;
- g) "Opere" o "Lavori": i lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale Mater salutis di Legnago;
- h) "Responsabile dei Lavori": il Responsabile del Procedimento nominato dalla UIss9.

Articolo 2 – Oggetto

Il Committente affida all'aggiudicatario l'incarico professionale, come in premessa specificato,

nel rispetto delle condizioni stabilite con il presente disciplinare, nonché nella documentazione a base di gara, nell'offerta dell'aggiudicatario ed in ogni caso di tutte le norme applicabili.

Il Committente concede al Professionista, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di progettazione fattibilità tecnica ed economica (PFTE), CON OPZIONE di affidamento della progettazione definitiva (PD), progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (PE e CSP), direzione lavori (DL) e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per i lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale "Mater Salutis" di Legnago.

Nello svolgimento dell'incarico l'aggiudicatario dovrà eseguire i seguenti compiti, tenuto conto dello Studio di prefattibilità e del Documento preliminare alla progettazione posti a base di gara di cui alla deliberazione n. 600 del 21.06.2023, rapportandosi costantemente con il Responsabile unico del Procedimento.

Il Professionista si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al Progettista e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e Direttore Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione dalla vigente normativa in materia di sicurezza e, in particolare, dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e

s.m.i., dalle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. e nel

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per la parte ancora vigente, sia per i servizi relativi alla fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia per i servizi opzionali.

Il Professionista si obbliga a svolgere le prestazioni di cui al Disciplinare di gara, Capitolato tecnico prestazionale e Offerta tecnica ed economica.

Al Professionista fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati del D.Lgs. 50/2016 e ss mm ii.

Articolo 3 – Esecuzione delle prestazioni

Il Professionista dovrà avvalersi dei più elevati *standard* di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave.

Il Professionista dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori.

In caso di varianti in corso d'opera, il Professionista sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che

si rendessero necessarie al piano di sicurezza e al fascicolo di cui all'art. 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Il Professionista si impegna altresì a coordinare e adeguare l'espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del Responsabile dei lavori e/o della Commissione di collaudo, fatto salvo il caso in cui queste ultime possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dei lavori.

Il Professionista e il Committente, per il tramite del Responsabile del procedimento, si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nella conduzione dei servizi in oggetto e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.

Articolo 4 – Composizione del Gruppo di lavoro

Il Professionista _____ ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito indicato, nominando i seguenti soggetti:

Il Professionista _____ si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Stazione appaltante e formalizzata per iscritto.

Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Committenza, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane estranea ai rapporti

intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 5 - Verifica periodica dell'avanzamento della progettazione

Al fine di:

- a. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
- b. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;
- c. identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista;
- d. verificare, in conformità a quanto stabilito all'interno del DPP, le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interni all'Amministrazione committente;
- e. agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo" e fornendo un supporto continuo al professionista;

il Professionista è tenuto ad effettuare incontri, con cadenza almeno quindicinale, presso l'Ufficio della UOC Direzione Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Ulss9 Scaligera, alla presenza del RUP o del referente tecnico identificato dal RUP.

Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.

Al fine di consentire una puntuale definizione delle esigenze progettuali conseguendo gli obiettivi generali dell'intervento, agli incontri sopra descritti potranno inoltre partecipare, secondo le modalità descritte all'interno del DPP, i seguenti organi interni all'Amministrazione committente:

- rappresentanti di Organi di governo dell'Azienda;
- responsabili di ripartizioni mediche o di uffici interni all'Azienda;
- servizio di prevenzione e protezione.

Il Professionista è tenuto a partecipare agli incontri indetti dall'Azienda al fine di fornire le necessarie spiegazioni in merito al progetto elaborato.

Il Professionista è inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti dal Committente per l'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli Enti di Controllo.

Il Professionista è obbligato a far presente al Committente evenienze, emergenze o condizioni che

si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Articolo 6 – Durata dell'incarico

La durata dell'Incarico per le attività di progettazione tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione viene stabilita nel modo seguente:

- progettazione fattibilità tecnica ed economica entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di avvio alla progettazione da parte del RUP, ad avvenuta sottoscrizione del disciplinare d'incarico;
- *(Opzionale)* progettazione definitiva entro 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione da parte del RUP di approvazione del PFTE;
- *(Opzionale)* progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione da parte del RUP di approvazione del PD;
- *(Opzionale)* direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, per tutta la durata dei lavori compresi i tempi di collaudo, dalla data di comunicazione di avvio del servizio;

L'attività progettuale si concluderà solo dopo il rilascio degli assensi, le autorizzazioni, i nulla osta o gli altri atti necessari.

Tutte le fasi progettuali dovranno prevedere la "verifica-validazione" positiva da parte del soggetto incaricato dall'Amministrazione con cui l'aggiudicatario dovrà instaurare un rapporto di collaborazione e di interfaccia.

I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Committente, eventualmente anche per richiesta motivata del Direttore esecuzione del contratto.

Articolo 6 bis – Opzione

Costituiscono prestazioni opzionali quelle così individuate:

- *(Opzionale)* progettazione definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
- *(Opzionale)* progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
- *(Opzionale)* direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.

L'opzione per l'affidamento anche della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e

del coordinamento della sicurezza, oltre alla direzione lavori ed al coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, può essere esercitata dall'Azienda Ulss9 Scaligera, tramite pec, fino al 180° giorno successivo alla data dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte degli Enti istituzionali competenti in conferenza di servizi (data della determinazione conclusiva della conferenza), ovvero dall'approvazione dei successivi livelli progettuali da parte degli Enti Competenti.

Fino alla scadenza del predetto termine le prestazioni opzionali costituiscono, per il Professionista, atto d'obbligo unilaterale e impegno unilaterale irrevocabile.

L'opzione è gratuita e l'aggiudicatario non potrà pretendere compensi aggiuntivi, rimborsi o indennizzi, né se sarà esercitata, né se non lo sarà.

I servizi opzionali saranno svolti alle condizioni risultanti dalla gara e dall'offerta dell'aggiudicatario.

Il Professionista si impegna ad accettarne l'incarico qualunque sia il tempo che decorrerà dalla approvazione del progetto, alla esecuzione dei lavori, e quindi senza limiti di tempo.

Nel caso in cui, per qualunque ragione, le suddette prestazioni opzionali non potessero essere svolte, anche senza colpa dell'aggiudicatario, questi non avrà diritto ad altro, se non i compensi contrattualmente previsti per le attività effettivamente rese.

Articolo 7 – Compensi

Il compenso si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del servizio a

perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Disciplinare d'incarico e di tutti i documenti contrattuali.

Il compenso per l'esecuzione delle prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, ed ai servizi opzionali quali la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e compensi accessori, oltre alla direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, è pari a complessivi netti € ____, oltre oneri di legge ed IVA, così suddiviso:

- € _____ per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
 - € _____ (*Opzionale*) per la progettazione definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
 - € _____ (*Opzionale*) progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
-

- € _____ (Opzionale) per la direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.

Il calcolo del compenso è stato effettuato applicando il ribasso proposto dal Professionista in sede di offerta sull'importo posto a base della procedura di gara. Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto di seguito indicato, il compenso non sarà in ogni caso soggetto a variazioni. L'entità dell'onorario è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, c. 2, del Codice Civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile.

Il Professionista riconosce e accetta che il compenso di cui sopra è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'incarico.

Le pratiche autorizzative di cui al presente disciplinare e al DPP devono intendersi già compensate nell'onorario complessivo della parcella posto a base di gara, ad esclusione di oneri di Legge in favore di Enti competenti connessi alle pratiche autorizzative .

L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente disciplinare, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dalla Committenza o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a

intervenute disposizioni normative.

Per l'eventuale redazione degli elaborati relativi a perizie che modificano soltanto le quantità dei lavori originariamente previsti e non comportano variazioni progettuali, il loro importo è da sommare a quello del progetto originario (*importo di progetto originario più importi positivi e meno importi negativi*), e sull'importo totale così determinato sarà computato l'onorario dal quale dovrà essere detratto il compenso relativo alla progettazione originaria.

Per l'eventuale redazione di elaborati relativi a perizie che comportino aggiunte e/o modifiche al progetto originario (nuove opere con applicazione di prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi) sarà corrisposto sull'importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa (*somme in più*) l'onorario relativo alle prestazioni di progettazione realmente eseguite dal professionista nella misura della percentuale a detto importo afferente.

Il compenso viene corrisposto con le modalità stabilite all'art. 20 del Capitolato Tecnico

Prestazionale e precisamente:

<i>Progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione</i>		
Corrispettivi	Fase	% compenso
Compenso	Approvazione studio fattibilità tecnica ed economica	100%
Compenso	Approvazione progetto definitivo (OPZIONALE)	100%
Acconto	Approvazione progetto esecutivo (OPZIONALE)	90%
Saldo finale	Certificato di ultimazione lavori (emissione)) (OPZIONALE)	10%

<i>Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione</i>		
Corrispettivi	Fase raggiunta dei lavori	% compenso
Acconti	Ammontare rapportato all'avanzamento dei lavori - S.A.L. (emissione certificati di pagamento) (OPZIONALE)	80%
Acconto finale	Certificato di ultimazione lavori (emissione) (OPZIONALE)	10%
Saldo finale	Certificato di collaudo tecnico amministrativo (approvazione)	10%
	(OPZIONALE)	

Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione delle parcelle o della fattura.

Il committente si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva del Professionista, ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6 , del D.Lgs 50/2016.

Le parti riconoscono sin d'ora che, qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale competente, l'ordine professionale da interpellare è quello che ha sede a Verona.

(in caso di RTOE) Con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, i singoli operatori economici costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori economici raggruppati nei confronti del Committente, ivi incluso quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate.

Gli operatori economici componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dal Committente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dagli operatori economici raggruppati.

Articolo 8 – Anticipazione

L'Azienda Ulss9 corrisponderà all'impresa aggiudicataria dell'appalto in oggetto l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale in applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016.

A tal fine il Professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione la garanzia fidejussoria assicurativa pari al 20% dell'importo contrattuale, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio.

Articolo 9 – Tracciabilità

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., assumono vicendevolmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

suddetta legge.

La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti al Professionista a mezzo di Conto Corrente dedicato.

Il Professionista si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità per la vigilanza sui contratti).

Articolo 10 - Cauzione e assicurazione

Ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico Prestazionale, il Professionista ha consegnato al Committente cauzione definitiva pari ad Euro _____ sotto forma di garanzia fidejussoria n. _____ emessa dalla Società _____ in data _____, eventualmente ridotta come previsto dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, conforme all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La garanzia è progressivamente svincolata a sensi di quanto previsto dallo stesso art. 103, comma 5, del D.Lgs 50/2016. La garanzia, per l'ammontare residuo cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del certificato di collaudo; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente.

Il Professionista, in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, ha consegnato al Committente le seguenti polizze:

copia della polizza assicurativa aziendale per responsabilità civile professionale nonché polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO) aziendale,

giusta polizza della società _____

e polizza della società _____

emessa il _____

emessa da _____

con relativa quietanza di pagamento del premio del _____

copia della polizza n. _____

emessa da _____

in _____ data _____ ai fini della copertura assicurativa, della responsabilità civile professionale della struttura organizzativa, per danni fisici, materiali e/o patrimoniali cagionati a terzi, compreso il Committente, a causa di errori e omissioni commessi nello svolgimento delle attività di Progettazione (P.D. e P.E.) e di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (C.S.P.) e di tutte le attività oggetto dell'incarico, così come risultante dall'Offerta Tecnica per un massimale pari a Euro 2.500.000,00;

(OPZIONALE) la polizza n. _____ emessa da _____ in data _____ ai fini della copertura assicurativa, della responsabilità civile professionale della struttura organizzativa, per danni fisici, materiali e/o patrimoniali cagionati a terzi, compreso il Committente, a causa di errori e omissioni commessi nello svolgimento delle attività di Direzione dei lavori (D.L.) e di

Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione (C.S.E.) e di tutte le attività oggetto dell'incarico, contenente la struttura organizzativa che svolge la D.L. e il C.S.E., così come risultante dall'Offerta Tecnica per un massimale pari a Euro 2.500.000,00.

Articolo 11 – Recesso e Risoluzione

L'Azienda Ulss9 Scaligera può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere al Professionista esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata a.r. o pec con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Professionista sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.. ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
- b) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente articolo e alla normativa vigente;
- c) per un numero, superiore a 15, di assenze non giustificate, che non garantiscano la presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere.
- d) per un numero di giorni continuativi superiore a 5, di assenze non giustificate, che non garantiscano la presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere.

Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, il Professionista si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. Il Professionista si impegna altresì a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

Art. 12 - Incompatibilità

I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente disciplinare non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.

All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Il Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Committenza e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Il Professionista dichiara di essere informato che la suddetta dichiarazione - relativa all'insussistenza di situazioni che possono configurare ipotesi di conflitto di interesse - dovrà essere rinnovata in occasione dell'avvio di ciascuna delle attività oggetto di affidamento, in particolare con l'affidamento dei servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.

Articolo 13 – Riservatezza

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui il Professionista venisse a conoscenza.

Articolo 14 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011 e smi. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Articolo 15 – Subappalto

Come stabilito all'art. 1.9. del Capitolato Tecnico Prestazionale, l'eventuale subappalto è limitato alle ipotesi di cui all'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 16 – Penali

Come stabilito all'art. 22 del Capitolato Tecnico Prestazionale, in tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o C.S.P. e del Direttore Lavori e/o del C.S.E. agli obblighi di cui agli articoli del Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile Unico del Procedimento indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo professionale.

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Azienda Ulss9 o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi o altri oneri che la stazione appaltante debba sostenere per cause imputabili all'Incaricato.

Articolo 17 – Spese contrattuali

Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Viene convenuto fra le parti che la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegno telematico che viene apposto su copia analogica del presente contratto, o altra modalità.

Articolo 18 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e nel rispetto di quanto

previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti.

Articolo 19 – Spese contrattuali

Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Viene convenuto fra le parti che la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegno telematico che viene apposto su copia analogica del presente contratto.

Articolo 20 – Ulteriori clausole - Riservatezza

Il Professionista si impegna a mantenere il più stretto riserbo e confidenzialità sui contenuti del presente Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa al Committente e/o alla realizzazione dell'Opera che gli pervenga nello svolgimento dell'Incarico. Tale obbligo di confidenzialità è assunto anche per conto dei dipendenti del Professionista.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Resta inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata a.r. oppure comunicazione PEC da inviarsi dal Committente al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

Il Contratto è retto dalla legge italiana.

Articolo 21 – Comunicazioni

Per ogni comunicazione relativa al presente Contratto le parti indicano i seguenti recapiti:

[_____]

Articolo 22 – Controversie

Per ogni controversia concernente il presente Contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - è competente

il Tribunale Civile di Verona.

E' esclusa la competenza arbitrale.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque il Professionista dall'obbligo di proseguire le prestazioni contrattuali. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

Articolo 23 - Codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01

Il Professionista dichiara:

- di osservare le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, UTG del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- di rispettare per se' e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n.62 del 2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ulss9 Scaligera approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 11.10.2018 a pena di risoluzione del presente contratto:
- che si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'inosservanza da parte del Professionista di tali obblighi è considerata dall'AOP grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

Articolo 24 – Protocollo di azione vigilanza collaborativa

Il Professionista dichiara ed assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa il "Protocollo di azione vigilanza collaborativa", sottoscritto il 24/01/2023 tra l'ANAC e l'Azienda Ulss9 Scaligera di Verona, allegato al presente Disciplinare, e più precisamente:

- 1) di aver letto il Protocollo di azione, allegato al presente Disciplinare, e di aver preso atto ed accettato le singole clausole in esso contenute, nonché di esserne pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto;
- 2) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- 3) di accettare la clausola risolutiva riportata all'art. 5 del Protocollo di Azione: *"l'Azienda ULSS 9 Scaligera di Verona si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva*

comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014".

Articolo 25 – Consenso al trattamento dei dati personali

L'Azienda Ulss9 come sopra rappresentata, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, informa il Professionista che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Titolare del trattamento è l'Azienda Ulss9 Scaligera di Verona in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale, informa il Professionista, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti in occasione della stipula del contratto in oggetto sono trattati per i seguenti scopi:

- adempimenti e obblighi di natura amministrativa e contabile;
- tenuta dell'albo dei fornitori;
- verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- richiesta di consulenza legale o fiscale;
- attività di tutela in sede stragiudiziale e giurisdizionale.

I dati sono trattati sia con l'ausilio di strumenti informatici che su supporto cartaceo, con logiche strettamente correlate agli scopi sopra riportati e, comunque, finalizzate a consentire l'accesso e l'utilizzo degli stessi ai soli operatori autorizzati.

I dati possono essere comunicati, nei casi espressamente previsti da leggi o regolamenti e nei limiti della pertinenza ai seguenti soggetti:

- alla Regione Veneto;
- ai competenti Ministeri;
- al Collegio Sindacale;
- a eventuali consulenti legali e tributari.

L'Azienda informa, inoltre, che in qualità di interessato al trattamento, il Professionista può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 – tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione, opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi – presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 26 – Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 50/2016 e ss mm ii, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Articolo 27 – Clausola finale

Il presente atto, su carta resa legale, si compone di n. _____ facciate.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Verona, li _____

Azienda Ulss9 Scaligera

Il Legale rappresentante

Il Professionista

Il Legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile il Professionista approva specificamente per iscritto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Professionista

Il Legale rappresentante

Copia cartacea conforme ad atto originale ai sensi dell'art. 23 comma 2 D. Lgs n. 82 del 7 marzo 2005